ANGAISA INFORMA

Notizie e informazioni per le aziende del settore ITS

16 | 31 maggio **2023**

Intenzioni d'acquisto 2023
Beni durevoli
(% famiglie italiane)

Prodotti tecnologici	23,8
Ristrutturazione abitazione	19,9
Elettrodomestici	19,7
Mobili	19,1
Autovettura	8,9
Bicicletta	7,6
Abitazione	4,4
Moto/scooter	3,1
Altro immobile (es. box)	2,4
Seconda casa	1,4

Fonte: Outlook Italia Confcommercio-Censis

L'appunto

"Resta da vedere se l'Europa sarà in grado di assumere oltre un milione di lavoratori necessari per raggiungere gli obiettivi di energia solare dell'UE. In questo momento, c'è un grave collo di bottiglia di installatori"

Arthur Daemers
Policy Advisor Solar Power Europe

Associazione Nazionale Commercianti
Articoli Idrosanitari, Climatizzazione
Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno

Via G. Pellizza da Volpedo, 8
20149 Milano
Tel.: 02-43990459 | Telefax: 02-48591622
www.angaisa.it | **info@angaisa.it**

Consumi, cresce la fiducia delle famiglie insieme all'ansia da inflazione e bassi livelli di reddito

Un quadro in parte contraddittorio quello presentato dal nuovo Rapporto annuale Confcommercio – Censis su fiducia e consumi delle famiglie, indagine condotta dal 21 aprile al 4 maggio su 1.000 famiglie italiane e stratificato per area geografica di residenza. I dati della ricerca testimoniano innanzitutto la fase di ripresa dei consumi che ha fatto seguito al periodo della pandemia: le famiglie italiane che hanno dichiarato di aver aumentato i consumi rispetto all'anno precedente sono state il 42,4%, mentre solamente il 12,9% li ha diminuiti e per il 44,7% la capacità di spesa è rimasta sostanzialmente inalterata. Queste le conseguenze sui risparmi degli italiani: solo l'8,5% è riuscita ad aumentarli, mentre oltre la metà (il 55,5%) ha dichiarato di averli dovuti intaccare nel corso del 2022. Per il 18,4% degli intervistati, è la paura di dover far fronte a spese impreviste che impone una moderazione nei consumi. Per quasi il 13% è il timore di perdere o vedere significativamente ridursi la fonte di reddito familiare, mentre per il 7% è il contesto generale di ansia e depressione che impone una riduzione. Il rapporto evidenzia che nel 2022, a prezzi costanti, il reddito disponibile procapite si è attestato a 21.081 euro, ancora sotto di 150 euro in termini reali rispetto al 1995, cioè quasi trent'anni fa. Con riferimento alle previsioni familiari di acquisto, dopo il significativo recupero di intenzionalità registrato nel 2022 rispetto al periodo pre-pandemico, si osserva nel 2023 una diminuzione per le previsioni di spesa rispetto a tutte le tipologie di beni indagate. Nel corso dell'ultimo anno, a diminuire per le famiglie intervistate sono soprattutto le previsioni di spesa per le ristrutturazioni edilizie (-9,4 punti percentuali, dal 29,3% al 19,9%), per l'acquisto di auto e moto (-7 punti percentuali, dal 16,9% all'8,9%) e per l'acquisto di elettrodomestici per la propria abitazione (-7,8 punti percentuali, dal 27,4% al 19,7%). Nonostante la fine del superbonus 110% e la conseguente diminuzione nelle previsioni di spesa rispetto agli anni precedenti, la voce relativa alle spese di ristrutturazione rimane comunque la seconda tra le spese previste dalle famiglie italiane dimostrando un interesse oramai consolidato sul miglioramento, anche in chiave energetica, del proprio immobile. Questo il commento di Mariano Bella, responsabile dell'Ufficio Studi Confcommercio: "*Un periodo particolare quello che stiamo vivendo. Abbiamo alle spalle il boom economico del 2021-2022 e davanti a noi c'è la fase di crescita del 2023 con l'indice di fiducia dei consumatori ai massimi livelli. Ma nonostante questo, rileviamo comunque intenzioni di acquisto non solo inferiori rispetto al 2022, ma addirittura inferiori al 2019. Le famiglie sentono che le cose potevano essere peggio e tirano un sospiro di sollievo; l'occupazione in qualche modo è ai massi-*

segue a pag.2

continua da pag.1

mi, i sostegni pubblici hanno funzionato, i consumi, grazie a turismo, spettacoli e cultura, attirano e danno soddisfazione. Però l'inflazione non è domata e gli aiuti pubblici si riducono, come per esempio abbiamo visto con l'inflazione di aprile dovuta in larga parte alla rimozione di alcuni sconti in bolletta. A questo punto, visto che il potere d'acquisto di redditi e risparmi si riduce, le famiglie percepiscono la necessità, se le cose non dovessero migliorare rapidamente, di ricostituire un adeguato stock di risparmio per fare fronte al contesto ancora caratterizzato dall'incertezza. Maggiore risparmio vuole dire minori prospettive e intenzioni di spesa, come si legge nelle percentuali dichiarate. Per quel che riguarda l'inflazione, "*guardando ai dati italiani* - ha osservato Bella - *nel complesso emerge che, senza ulteriori shock, il tendenziale dell'inflazione potrebbe tornare sotto il 6% già ad agosto e scendere sotto il 3% a ottobre, per finire sotto il 2,5% nella media del prossimo anno".*

Fonti: Confcommercio – Sole 24 Ore

Diritto & Impresa

Ambiente. CONAI. Contributo ambientale imballaggi in plastica.
Dal 1° luglio 2023 il valore contributivo della fascia A2 relativa al CAC (Contributo Ambientale Conai) che riguarda gli imballaggi flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da Commercio & Industria ma significativamente presenti in raccolta differenziata urbana, passerà dagli attuali 150,00 €/t a 220 €/t.
In dettaglio nella fascia A2 sono presenti:

- liners e sacchi per uso industriale (diversi da quelli di Fascia A1.1 - gli imballaggi flessibili di fascia A1.1 sono: Big Bags e analoghi Sacchi tessuto per usi industriali, comprensivi di eventuali liners, se già integrati agli stessi big bags/sacchi; Cappucci e liners in PE e/o PP per Big Bags e per analoghi sacchi tessuto per usi industriali);
- cappucci per copertura pallet;
- film per pallettizzazione (deve intendersi qualsiasi tipologia di film - estensibile, termoretraibile, protettivo, ecc. - impiegato per il confezionamento di merci - dalle materie prime, ai prodotti finiti, compresi macchinari e parti di macchinari - con la funzione di contenimento/protezione delle stesse ovvero per consentire la manipolazione, il trasporto e la consegna nell'ambito di un circuito industriale/commerciale, a prescindere dalla presenza o meno del "pallet");
- film termoretraibile per fardellaggio (per film termoretraibile per fardellaggio deve intendersi il film usato tal quale con un mero trattamento termico che lo restringe intorno a più unità di vendita. Sono escluse, quindi, le applicazioni sulla singola unità di vendita o che necessitano di termosaldature o ulteriori trattamenti. Es. etichette, sleeves, sacchettame e altre tipologie di imballaggi flessibili, anche se vendute in bobine);
- pluribolle ed altri cuscini ad aria, in PE monopolimero e non metallizzato/verniciato con metalli (sono tollerate strutture in PE espanso fino allo spessore di 2 mm).

L'elenco delle tipologie di imballaggio rientranti nella fascia contributiva agevolata A2 è tassativo; pertanto, una tipologia di imballaggio non espressamente indicata nella fascia contributiva agevolata A2 non può essere assoggettata al valore di contributo ambientale Conai previsto per detta fascia.

Commercio. Indici ISTAT. Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo.
Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di marzo 2023, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della Legge 392/78 ed ai sensi della Legge 449/97.

- La variazione annuale marzo 2022 marzo 2023 è pari a 7,4 (75% = 5,55).
- La variazione biennale marzo 2021 marzo 2023 è pari a 14,2 (75% =10,65).

Fisco. Bonus edilizi. Istituiti i codici tributo per le opzioni dal 1° aprile 2023.
Come noto, il cd. decreto "Aiuti-quater" (art. 9, co. 4, DL. n. 176/2022) come modificato dall'art. 2, co. 3-quinquies, DL. n. 11/2023, convertito, dalla Legge n. 38/2023 ha previsto che per gli interventi di cui:

- agli artt. 119 (cd. Superbonus) e 119-ter (interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche), DL. n. 34/2020;
- all'art. 16, co. da 1-bis a 1-septies, DL. n. 63/2013 (c.d. Sismabonus), in deroga all'art. 121, co. 3, terzo periodo, DL. n. 34/2020, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati possano essere fruiti in dieci rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi di un intermediario. La quota del credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Per consentire ai beneficiari l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei suddetti crediti d'imposta, l'Agenzia delle entrate con la risoluzione in esame ha istituito i codici tributo:

- "7771" denominato "SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022";
- "7772" denominato "SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022";
- "7773" denominato "ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022"
- La citata risoluzione ha inoltre istituito ulteriori codici tributo per identificare i crediti derivanti dalle opzioni comunicate dopo il 1° aprile 2023 per i quali non è consentita la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo (art. 121, D.L. 34/2020, art. 9, c.4, DL. 176/2022):
- "7709" denominato "CESSIONE CREDITO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023";
- "7719" denominato "SCONTO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023";
- "7738" denominato "CESSIONE CREDITO - SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023";
- "7739" denominato "SCONTO - SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023";
- "7710" denominato "CESSIONE CREDITO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020– OPZIONI DAL 01/04/2023";
- "7740" denominato "SCONTO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023".

I suddetti crediti sono utilizzabili soltanto in compensazione tramite modello F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
I codici tributo trovano posto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", oppure, in caso di riversamento del credito compensato, nella colonna "importi a debito versati".
In fase di elaborazione delle deleghe di pagamento ricevute, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, nonché dalla ripartizione, l'Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati per verificare che la somma utilizzata in compensazione da ciascun soggetto non superi la quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Il rifiuto del pagamento è comunicato tramite apposita ricevuta consultabile tramite i servizi telematici dell'Agenzia. Nel campo "anno di riferimento" del modello F24 deve essere indicato l'anno in cui è utilizzabile in compensazione la rata annuale del credito, nel formato "AAAA". Vedi Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19 del 2 maggio 2023.

Fisco. Ripartizione dei crediti "Superbonus", bonus barriere architettoniche, "Sismabonus" in 10 rate annuali. Attive le funzioni della piattaforma.
Come noto, l'Agenzia delle Entrate ha dettato la disciplina di attuazione per la facoltà di fruire in dieci rate annuali costanti dei crediti d'imposta residui derivanti dalle opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo relativi al superbonus 110%, al bonus barriere 75% e al sismabonus. In adempimento alla suddetta disposizione, l'Agenzia delle Entrate, in data 2 maggio 2023, ha definito le correlate funzioni del servizio web denominato "Piattaforma cessione crediti", per mezzo delle quali i titolari del credito, fornitori che hanno applicato lo sconto o cessionari del credito d'imposta derivante dall'opzione anche per cessione successiva alla prima, possono trasmettere telematicamente la comunicazione necessaria per procedere alla predetta rateazione in dieci anni, nonché effettuare un'interrogazione delle comunicazioni di rateazione effettuate. Si ricorda che sino al 2 luglio 2023 potrà aderire per l'utilizzo in 10 rate soltanto il titolare del credito d'imposta, mentre dal 3 luglio 2023 potrà trasmettere la comunicazione anche un intermediario dotato di delega alla consultazione del cassetto fiscale del titolare dei crediti. Nel manuale "La dichiarazione precompilata 2023" dell'Agenzia delle Entrate viene precisato che la ripartizione in 10 anni può riferirsi alla quota residua delle rate dei crediti d'imposta che siano riferite:

- agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni di opzione inviate fino al 31 ottobre 2022, per gli interventi agevolati con superbonus (identificati con codici tributo 6921, 7701 e 7711);
- agli anni 2023 e seguenti, per le comunicazioni di opzione inviate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, per gli interventi agevolati con superbonus (codici tributo 7708 e 7718), o per le comunicazioni di opzione inviate fino al 31 marzo 2023, relative o sismabonus (codici tributo 6923, 7703 e 7713) o bonus barriere 75% (codici tributo 7707 e 7717).

La ripartizione in dieci rate annuali, decorrenti dall'anno successivo a quello di riferimento della rata originaria, può riguardare la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d'imposta di cui sopra, non utilizzata in compensazione tramite F24, anche se acquisita a seguito di cessioni successive alla prima. La comunicazione per la rateazione può riferirsi anche solo ad una frazione della rata del credito disponibile al momento della trasmissione (in questa ipotesi andrà modificato il campo "importo da rateizzare" presente nella piattaforma): la restante parte della rata, nonché gli eventuali ulteriori crediti acquisiti, potranno essere rateizzati con successive comunicazioni, anche in più soluzioni. A seguito della conferma della volontà di procedere alla rateizzazione della quota annuale del credito d'imposta selezionata (per l'importo indicato), la piattaforma genera un prospetto riepilogativo, ove vengono riportate le nuove dieci rate in cui sarà suddiviso l'importo della quota originaria, con l'indicazione, per ciascuna rata, dell'anno di riferimento, dell'importo, del termine entro il quale può essere utilizzata in compensazione (ciascuna rata è fruibile in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento) e del codice tributo che la identifica. Il suddetto manuale evidenzia che, in seguito alla conferma definitiva dell'operazione, la ripartizione in dieci rate diviene immediatamente efficace ed il credito originario viene sottratto dal plafond disponibile (per l'importo oggetto di rateazione) e sostituito dalle nuove rate risultanti.

Fisco. Definizione agevolata (Rottamazione quater) - Legge di Bilancio 2023 - Faq aggiornate dell'Agenzia delle Entrate Riscossione del 12 maggio 2023.
Sul portale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione sono state pubblicate le Faq aggiornate relative alla Definizione agevolata introdotta dalla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023 e modificata dal recente Decreto-legge n. 51/2023).
Come noto, il Decreto-legge n. 51/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2023, recante "*Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale*", ha stabilito il differimento al 30 giugno 2023 del termine per la presentazione della domanda di adesione alla suddetta Definizione agevolata (Rottamazione-quater). Precedentemente, il termine era stato fissato al 30 aprile dalla Legge di Bilancio 2023. Conseguentemente, è differito al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la Comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della Definizione agevolata (attualmente fissato al 30 giugno 2023). La scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) slitta al 31 ottobre 2023. In caso di pagamento rateale, la seconda rata scadrà il 30 novembre e le restanti rate scadranno il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Per consultare le risposte alle domande più frequenti (FAQ) e per conoscere tutte le informazioni che riguardano la Definizione Agevolata vi rimandiamo al sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Fisco. Disciplina IVA. Riparazioni e sostituzioni di beni difettosi in garanzia.
L'Agenzia delle Entrate, con Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 323 del 9 maggio 2023, ha fornito chiarimenti in materia di disciplina IVA delle diverse operazioni poste in essere da una società per la riparazione o sostituzione di prodotti in garanzia. Nella fattispecie in esame, per l'adempimento degli obblighi di garanzia, la società Alfa (stabilita fuori dall'Ue) si avvale di soggetti terzi, quali un centro di riparazione in Italia e un centro di logistica in uno Stato membro Ue, che però non acquisiscono mai la proprietà dei beni. Il prezzo di vendita iniziale dei beni comprende già i costi degli interventi. L'Agenzia delle Entrate ha specificato che l'invio dei beni difettosi dal cliente italiano ai centri di riparazione in Italia o in altro Stato Ue è un'operazione fuori campo IVA (art. 2, D.P.R. n. 633/1972), in quanto manca il carattere di onerosità e la proprietà dei beni permane in capo al cliente finale. Anche l'invio di un prodotto nuovo a opera di Alfa, in sostituzione di quello originario, da uno Stato membro Ue al cliente finale in Italia, è da considerarsi fuori dal campo di applicazione dell'IVA, perché il bene viene consegnato in ragione degli obblighi di garanzia, già parte del prezzo della vendita iniziale assoggettata a imposta.
Configurano invece trasferimenti di beni "in conto proprio" nell'Ue:

- l'invio da parte di Alfa dei pezzi di ricambio da uno Stato membro Ue al centro di riparazione in Italia; si realizza in Italia un acquisto intracomunitario;

segue a pag.4

continua da pag.3

- l'invio, dall'Italia all'altro Stato Ue, dei beni difettosi non riparati e non ritirati dal cliente finale (posto che il trasferimento di proprietà degli stessi verso Alfa avvenga in Italia), si tratta di una cessione intracomunitaria assimilata ex art. 41, comma 2, lett. c), D.L n. 331/1993.

Fisco. Tax credit energia e gas II trimestre 2023. Istituiti i codici tributo.

Si ricorda che il decreto "Bollette" ha introdotto alcune misure agevolative per compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese nel secondo trimestre 2023 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (art. 4 del DL 34/2023). In particolare, per le imprese a forte consumo di energia elettrica è previsto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta del 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle stesse imprese e autoconsumata nel secondo trimestre dell'anno 2023. Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta del 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023. Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, equivalente al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023. Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è previsto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023. Per consentire l'utilizzo in compensazione dei suddetti crediti d'imposta da parte delle imprese beneficiarie l'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 10 maggio 2023 ha istituito i seguenti codici tributo:

- "7015" denominato "credito d'imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34";
- "7016" denominato "credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34";
- "7017" denominato "credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34";
- "7018" denominato "credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34".

I suddetti crediti d'imposta devono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023 esclusivamente in compensazione mediante modello F24 oppure ceduti solo per intero a terzi.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA".

Lavoro. Licenziamenti. Per i giudici viene meno la fiducia in caso di furto lieve.

Il Tribunale di Milano, con decreto 24 luglio 2022, ha stabilito che la deviazione dai principi fondanti il rapporto di lavoro subordinato, nel caso di appropriazione di beni aziendali, anche di modico valore, è talmente grave da rendere irrilevante la codificazione di una norma comportamentale ad hoc in policy specifiche o nel Codice etico aziendale. Il licenziamento per giusta causa trova il suo fondamento in un grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del dipendente (art. 2119 c.c.) che è tale da giustificare il recesso immediato del datore di lavoro senza alcun preavviso, essendo in presenza di una condotta che lede la fiducia e quindi rende impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. Secondo i fatti alla base della pronuncia del Tribunale di Milano, un lavoratore, durante i rifornimenti di gasolio con l'autovettura aziendale, caricava i punti fedeltà sulla propria carta carburante, in misura doppia rispetto a quella normalmente spettante, raggiungendo il limite di punti per fruire del regalo personale di una confezione di pasta. Il lavoratore convinceva il distributore di carburante ad accreditargli un doppio punteggio, attraverso il riferimento a una categoria di gasolio «high performance», che non figurava nella ricevuta di pagamento, nonché attraverso la modalità self-service in luogo di quella del rifornimento diretto. Secondo i giudici del tribunale di Milano, optare per la modalità di rifornimento più costosa, al solo fine di trarne un vantaggio personale, inducendo poi in errore il datore di lavoro con la produzione di documentazione fiscale attestante dati non corrispondenti al vero, costituisce una aperta e grave violazione dei più basilari doveri di correttezza e buona fede previsti dagli articoli 1175 e 1375 del Codice civile, nonché un comportamento contrario ai doveri di diligenza e fedeltà che specificamente gravano sul dipendente in virtù del disposto degli articoli 2104 e 2105 del Codice civile.

PARTNER ANGAISA

Accordo quadro ANGAISA / Informatica Centro

L'accordo-quadro sottoscritto da ANGAISA consente alle aziende associate di avvalersi, a condizioni di particolare favore, degli strumenti e servizi erogati da Informatica Centro, un leader di settore in Soluzioni software ERP ed e-commerce. Informatica Centro Srl è nata nel 1989 e opera in Italia da oltre 30 anni avvalendosi di una solida struttura diretta e indiretta fatta di Consulenti e Partner storici con i quali sviluppa e rinnova le soluzioni. L'Azienda è focalizzata sullo sviluppo tecnologico e funzionale di Soluzioni ERP, e-commerce, DMS, CRM, B.I. ed è dotata di un centro di ricerca e sviluppo interno che sperimenta continuamente le nuove tecnologie, di un team dedicato allo sviluppo degli standard applicativi e di una importante squadra dedita alla consulenza, formazione e assistenza dei Clienti. A completare l'area tecnica, l'ufficio sistemistico eroga servizi altamente professionali ai soli Clienti che utilizzano le soluzioni aziendali, mentre per le grandissime infrastrutture è attiva una collaborazione con un Partner di eccellenza nazionale. Informatica Centro ha indirizzato tutto il suo know-how unicamente verso lo sviluppo, la vendita e l'assistenza di soluzioni ERP ed e-commerce per l'impresa distributiva (ingrosso e dettaglio), lasciando in secondo ordine la vendita delle infrastrutture hardware e lo sviluppo di soluzione per il settore manifatturiero.

La scheda di presentazione della convenzione ANGAISA è disponibile all'interno del portale www.angaisa.it (Area Soci/ Convenzioni).
La Segreteria ANGAISA resta comunque a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti (convenzioni@angaisa.it).